

# CONVENZIONE

## PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI STUDENTI DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOANALISI DELLA RELAZIONE

(riconosciuta con D.M.della G.U. N.185 del 10/8/2010), sede di Roma.

### TRA

**La Società Italiana di Psicoanalisi SIPRe - Scuola di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione**, con sede in via Appia Nuova n° 96 - 00183 – Roma, Codice Fiscale 07347910585 Partita Iva 01754061008, riconosciuta come Scuola di Specializzazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 19/07/10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 185 del 10/08/2010, rappresentata legalmente dal Dott. Enrico Vincenti, C.F VNCNRC57C03H632J, quale Presidente della Scuola di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione, sede di Milano, Roma, Parma, di seguito denominata “Soggetto promotore”

### E

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, con sede in Via S. Pansini, n. 5, Napoli CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata “Soggetto ospitante”;

**Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 “*Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*”;

**Viste** le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

**Viste** le Linee d'indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Il soggetto ospitante autorizza all'interno della struttura l'inserimento di n.ro tre studenti specializzandi iscritti alla Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione - per l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale, per n. 150 ore annue, al fine dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, su proposta del Direttore della Scuola stessa e fatto salvo il parere favorevole del Responsabile della struttura interessata.

## **Art. 2**

Gli obiettivi specifici del tirocinio saranno definiti secondo la presente Convenzione dalle parti in rapporto al settore di inserimento dello studente.

Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture del soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **Art. 3**

Le ore di tirocinio, da effettuare durante l'orario di servizio presso strutture da concordare volta per volta, verranno riconosciute a tutti gli effetti dalla scuola di specializzazione, come tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo la vigente normativa.

## **Art. 4**

I periodi di tirocinio sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa, a norma della Legge 56/99 relativa all'attività di tirocinio pratico.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non comporta, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il soggetto ospitante.

Nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico del soggetto ospitante.

## **Art. 5**

Nel corso dell'espletamento del tirocinio, i singoli allievi verranno affiancati, in orario di servizio, da tutors/psicoterapeutici designati dal Responsabile del Servizio.

## **Art. 6**

La struttura ospitante è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli allievi tirocinanti, saranno muniti di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; la struttura ospitante rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della Convenzione.

## **Art. 7**

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico, il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adeguarsi all'orario ed alla organizzazione dell'attività della struttura ospitante;

### **Art. 8**

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse.

### **Art 9**

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente “la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” ed esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

### **Art 10**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Art 11**

Le Parti concordano che, qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Napoli.

### **Art 12**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la SOCIETA' ITALIANA DI PSICOANALISI  
“SIPRe”**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Enrico Vincenti

---

**Per l' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
“FEDERICO II”**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Viggiani

---